

TI_GERICHTE 52.1996.68 vom 4. Juni 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.68

FR: TI_GERICHTE 52.1996.68 du 4 juin 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1996.68 del 4 giugno 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

e 46 PAmM. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). 2. 2.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Con questa riserva, la norma sottolinea l'esigenza di rispettare il principio di proporzionalità. Il principio di legalità impone all'ente pubblico di intervenire in caso di violazione della legge, adottando le misure necessarie per ristabilire per ristabilire una situazione conforme al diritto edilizio materiale. I provvedimenti di ripristino devono tuttavia essere sorretti da un adeguato interesse pubblico. Difformità oggettivamente irrilevanti da questo profilo non giustificano interventi di demolizione o di rettifica (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 57 N. 18 seg.; Zimmerlin, Das Baugesetz des Kt. Aargau, II ed., § 218 N. 4; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zurch. Recht, N. 661; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 56 B Vi d). Il principio di proporzionalità può essere invocato anche da parte del costruttore in mala fede. Questi deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse pubblico postulante l'adozione di provvedimenti volti a ristabilire una situazione conforme al diritto (DTF 108 Ia 218 consid. 4 b). 2.2. L'esigenza di ripristinare l'ordinamento giuridico violato non va comunque valutata soltanto per rapporto all'interesse pubblico. Nella ponderazione dei contrapposti interessi vanno in effetti tenuti nella debita considerazione anche gli interessi dei vicini pregiudicati dall'opera abusiva. Opere che ledono in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudicano quello del vicino, devono quindi essere fatte demolire quando questi abbia tempestivamente reclamato (art. 44 cpv. 2 LE, che riprende, trasformandola in obbligo, la facoltà prevista dall'art. 70 cpv. 2 RLE 1974; Mäder, op. cit., N. 660). Anche in questi casi l'ordine di ripristino deve comunque rispettare il principio di proporzionalità (cfr. art. 43 cpv. 2 LE secondo frase). Violazioni di entità trascurabile dal profilo dell'interesse pubblico, che pregiudicano in misura insignificante gli interessi del vicino, non possono quindi dar luogo a misura di ripristino. 3. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'ordine di demolizione/rettifica del tetto impartito dal municipio di _____ alla resistente non si giustificasse né dal profilo dell'interesse pubblico, né dal profilo della tutela degli interessi del vicino qui ricorrente. Posti a confronto e ponderati gli interessi delle parti in causa, il Governo ha considerato che il provvedimento in contestazione disattendesse il principio di proporzionalità. L'ha quindi annullato, rinviando gli atti al municipio affinché lo sostituisca

con una sanzione pecuniaria. Dal profilo dell'interesse pubblico sotteso al divieto di modifica delle volumetrie sancito dall'art. 10 NT è abbastanza evidente che l'ordine in contestazione colpisce la resistente in misura eccessiva, ovvero inadeguata per rapporto all'insignificante vantaggio che la collettività ritrarrebbe dalla riduzione dell'altezza del tetto al livello della copertura distrutta dall'incendio. La discrepanza appare ancor più significativa ove si consideri che la prassi del municipio di _____ in tema di rifacimento dei tetti è molto meno rigida di quanto il provvedimento censurato lascia intendere. Parimenti lesivo del principio di proporzionalità appare tuttavia l'ordine censurato anche dal profilo degli interessi del vicino qui ricorrente. Il pregiudizio che il modico innalzamento del tetto arreca a quest'ultimo è infatti minimo. Anche se percettibile, la perdita di vista e di illuminazione appare tutto sommato contenuta entro limiti assai modesti. Irrisorio è il vantaggio che deriverebbe al ricorrente da un ripristino delle altezze originali del tetto. Particolarmente gravose ed incisive sono invece le conseguenze derivanti alla resistente dall'ordine in contestazione. La sproporzione fra l'aggravio derivante alla resistente dalla rettifica ed il vantaggio conseguito dal ricorrente è manifesta. Vero è che alla base dell'innalzamento del tetto non vi sono soltanto ragioni d'ordine tecnico (maggior spessore della copertura, muratura irregolare), ma anche motivi di comodo della resistente (recupero di spazi utilizzabili nel sottotetto). Vero è anche che il tetto non è stato innalzato per semplice inavvertenza, per cui ci si potrebbe anche attendere che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse del vicino al ripristino di una situazione conforme al diritto. Ma anche valutando in questo modo l'interesse del ricorrente, l'ordine di rettifica in esame rimane tuttavia sproporzionato. Gli inconvenienti derivanti alla resistente dall'eliminazione del difetto rimangono comunque eccessivi per rapporto al vantaggio che il ricorrente ne ritrarrebbe. Può invero lasciare perplessi che la sanzione pecuniaria vada a beneficio del comune, che non subisce alcun pregiudizio, e non del vicino qui ricorrente, che seppur in misura minima viene invece toccato dall'abuso commesso. La legge non permette tuttavia di devolvere la sanzione pecuniaria al vicino. 4. Così stando le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto (art. 61 PAm), va quindi senz'altro confermata. Data la particolarità della vertenza si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili Per questi motivi, visti gli art. 21, 43, 44, 45 LE; 10 NT di _____; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario